

**COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX
PADIGLIONE INGRESSO" DELL'OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO**

ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER USI SCOLATICI.

Con la presente scrittura privata

TRA

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA della Regione del Veneto, con sede legale in 31100 Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, C.F./P.IVA n. 03084880263, in seguito denominata "Comodante", qui rappresentata dal dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 2 marzo 1956, che agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda ULSS ed ivi domiciliato per la carica di direttore generale e legale rappresentante, giusta poteri conferiti con DPGR 30 dicembre 2015, n. 191, integrato con DPGR 30 dicembre 2016, n. 157;

E

PROVINCIA DI TREVISO con sede legale in 31100 Treviso, via Cal di Breda n. 116, C.F. n. 80008870265 e P.IVA n. 01138380264, in seguito denominata "Comodatario", qui rappresentata dal dott. Carlo Rapicavoli, nato a Nicolosi (CT) il 26 ottobre 1967, che agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della stessa Provincia ed ivi domiciliato per la carica di dirigente del Settore Edilizia Patrimonio Stazione Appaltante, giusta poteri conferiti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Dispone del Presidente della Provincia di Treviso prot. n. 73738 del 1.12.2019;

PREMESSO CHE

a) Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 (dichiarata in data 31.1.2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri) ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

- b) Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.3.2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13.4.2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- c) L'urgenza di tale decisione si è resa necessaria per favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento chiave per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico.
- d) Secondo la classificazione del *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”*, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
- e) La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute.
- f) Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 26.5.2020 ha approvato il *“Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione*

delle misure contenitive nel settore scolastico”, che propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020.

g) Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, resta valido il principio cardine del distanziamento sociale / fisico, comportante inevitabilmente l'adozione di misure organizzative che potranno impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all'età degli studenti.

h) Con riferimento alla predetta emergenza pandemica e alle caratteristiche del patrimonio edilizio scolastico la Provincia di Treviso ha condotto un'analisi attenta e capillare degli spazi disponibili per mitigare il rischio di contagio secondo le misure contenute nel richiamato documento del Comitato Tecnico Scientifico.

i) È emersa la necessità e l'urgenza da parte dell'Amministrazione Provinciale di acquisire in disponibilità nuovi spazi scolastici nell'area di Castelfranco Veneto al fine di garantire il distanziamento fisico tra alunni, derivanti da nuove edificazioni o dal recupero di fabbricati esistenti, seppur adibiti ad altra destinazione d'uso.

j) Con nota prot. n. 34079 del 3.7.2020 la Provincia di Treviso ha chiesto all'Azienda ULSS n. 2, notiziando anche la Regione del Veneto, la disponibilità dell'immobile denominato “ex padiglione ingresso (padiglione L)” dell'ospedale di Castelfranco Veneto all'uopo utilizzabile per la predisposizione di nuove aule didattiche con i relativi servizi accessori e arredi scolastici e con l'impegno a farsi carico degli interventi necessari alla nuova destinazione d'uso.

k) L'immobile individuato, di proprietà dell'Azienda ULSS n. 2, fa parte del

patrimonio disponibile aziendale inserito nell'elenco dei beni da dismettere con autorizzazione regionale alla vendita. Al riguardo si rappresenta che sono già stati esperiti due tentativi di vendita, entrambi andati completamente deserti, e che l'attuale perdurante fase di crisi economica interna ed internazionale – che ha comportato notevoli difficoltà e un deprezzamento generale del mercato immobiliare – non rende possibile un confronto competitivo sul libero mercato per la vendita dell'immobile nel breve e medio periodo. Va, altresì, considerato lo stato attuale di degrado e precarietà in cui versa il fabbricato anche sotto il profilo delle responsabilità facenti capo al proprietario per gli eventuali danni a terzi, derivanti dalla mancata onerosa manutenzione straordinaria conseguente alle limitate risorse finanziarie disponibili e da impiegare prioritariamente per la messa a norma e il mantenimento in efficienza degli immobili necessari all'espletamento delle attività sanitarie.

L'utilizzo a fini scolastici, oltre a mettere in sicurezza e riqualificare qualitativamente lo stato dell'immobile – ridando altresì decoro urbanistico all'area in cui è ubicato – consente invece il soddisfacimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Costituzione Italiana all'art. 32 in materia di tutela della salute e all'art. 34 in materia di istruzione pubblica.

- l) Con nota prot. n. 106344 del 6.7.2020 l'Azienda ULSS n. 2 ha chiesto alla competente Area Sanità e Sociale – unità organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive il nulla osta all'utilizzo del predetto immobile a fini didattici per garantire le misure organizzative di distanziamento fisico tra studenti, raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico per consentire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020-2021 a causa della pandemia da Covid-19.

	m) Con nota prot. n. 281558 del 15.7.2020 (prot. ULSS n. 112548 del 15.7.2020) la	
	competente struttura regionale ha espresso il nulla osta sulla richiesta per le	
	ragioni ivi riportate.	
	VISTI	
	i più recenti interventi in materia di edilizia scolastica ed in particolare:	
	- Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – art. 1, commi 258 – 264;	
	- Decreto Legge 8.4.2020, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 6.6.2020,	
	n. 41 – art. 7 ter;	
	- Decreto Legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in Legge	
	17.7.2020, n. 77 – art. 232;	
	DATO ATTO CHE	
	- l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha approvato il presente contratto con	
	deliberazione n. xxx del xxxxxxxx;	
	- la Provincia di Treviso ha parimenti approvato il presente contratto con	
	determinazione n. xxx del xxxxxx del Dirigente Settore Edilizia Patrimonio	
	Stazione Appaltante;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti come sopra rappresentate	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Valore delle premesse e degli allegati	
	Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto e motivo essenziale della sua conclusione.	
	ART. 2 – Oggetto del comodato e destinazione d'uso dell'immobile	
	L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nella qualità di ente comodante, proprietario	
	dell'immobile ubicato in Castelfranco Veneto (TV), via Ospedale n. 18, e così	
	5	

	catastralmente identificato:	
	- Catasto Fabbricati	
	- Comune di Castelfranco Veneto	
	- Sezione D, Foglio n. 5, Mappale n. 2262, Sub 1, Categoria B2, Classe 3	
	- Rendita euro 28.460,94	
	nella consistenza evidenziata con perimetro rosso nelle planimetrie facenti parte del	
	presente atto, dà in comodato d'uso gratuito alla Provincia di Treviso, in qualità di	
	ente comodatario, che a tale titolo riceve e accetta, il predetto immobile denominato	
	"ex padiglione ingresso (padiglione L)" dell'ospedale di Castelfranco Veneto per una	
	superficie indicativamente di complessivi mq 4.202 (piano interrato mq 1.348; piano	
	rialzato mq 1.339; piano primo mq 1.515).	
	L'immobile sopra descritto è dato in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova	
	attualmente, che il Comodatario dichiara di conoscere come corretti e veritieri, libero	
	da attrezzature ed arredi.	
	L'immobile è dato in uso affinché venga ivi dislocata provvisoriamente parte	
	dell'attività didattica del Polo Scolastico di Castelfranco Veneto, considerate le	
	necessità sia a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19 che successivamente	
	durante il periodo di validità del contratto.	
	La gestione e l'organizzazione delle attività didattiche e quindi dei locali dati in uso	
	faranno capo ai rispettivi dirigenti scolastici assegnatari degli spazi nell'ambito della	
	propria autonomia riconosciuta dall'ordinamento scolastico.	
	Per rendere funzionali e adeguare i locali alle esigenze scolastiche il Comodatario	
	potrà eseguire a propria cura e con spese a proprio carico i lavori e gli interventi	
	provvisori, che non intacchino la struttura, per la realizzazione di aule, laboratori,	
	uffici, servizi igienici, spazi per archivi e di quant'altro necessario.	
	6	

Il Comodatario potrà altresì provvedere a propria cura e con spese a proprio carico ai

seguenti interventi a titolo esemplificativo:

- arredamenti per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche;
- installazione di distributori di bevande calde / fredde;
- installazione di distributori di vivande;
- macchine fotocopiatrici;
- attrezzature per le attività didattiche.

ART. 3 – Durata

Il comodato d'uso gratuito ha una durata di anni 6 (sei), rinnovabile per altri 6 (sei), a decorrere dal 1° settembre 2020. È vietato il rinnovo tacito alla scadenza del 12° anno

Dalla stessa data il Comodatario dichiara di aver preso in consegna l'immobile di cui al precedente art. 2, costituendosi custode del medesimo.

Per le eventuali esigenze successive alla naturale scadenza del presente contratto le parti s'impegnano a definire le condizioni e le modalità di utilizzo dell'immobile.

Qualora venisse modificato unilateralmente dal Comodatario l'uso dell'immobile indicato al precedente articolo, il presente contratto si intende risolto con effetto immediato e i locali medesimi dovranno essere liberati entro 90 (novanta) giorni.

ART. 4 – Obblighi al termine del comodato

Al termine del comodato tutte le opere realizzate dal Comodatario s'intenderanno immediatamente acquisite dal Comodante e alla scadenza naturale o in caso di anticipata risoluzione del presente contratto l'immobile nella sua interezza dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso e nella piena e libera disponibilità del Comodante.

Resta salva e impregiudicata la facoltà del Comodante di chiedere al Comodatario, che accetta senza riserva alcuna, la rimessa in pristino dell'immobile secondo le

esigenze funzionali di carattere socio sanitario.

Il Comodatario, al termine del comodato e indipendentemente dalle ragioni che l'avranno determinato dovrà restituire i beni immobili, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti né per le migliorie e/o addizioni effettuate anche se eseguiti previo consenso del Comodante, a qualsiasi altro titolo, in deroga a quanto previsto dall'art. 936 c.c..

ART. 5 – Miglioramenti e addizioni

Gli interventi di adeguamento funzionale dei locali ad uso scolastico, con assenso del Comodante, sono stati stimati dal Comodatario in €. 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), interamente finanziati da quest'ultimo.

Il Comodatario non potrà pretendere dal Comodante alcunché a qualsiasi titolo per i predetti miglioramenti e/o addizioni al momento della restituzione dei beni in deroga a quanto previsto dagli artt. 985 e 986 c.c..

Qualora il Comodatario risultasse beneficiario di eventuali contributi europei, statali o regionali per l'esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale oggetto del presente contratto, le parti s'impegnano a rideterminare le condizioni d'uso a favore del Comodante.

Nella determinazione delle condizioni d'uso le parti si danno espressamente atto che, secondo i principi generali di contabilità pubblica, il paradigma di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, nonché ove sia giustificato dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni.

Nel caso concreto, il Comodatario ha rappresentato l'esigenza di disporre in via d'urgenza dell'immobile per finalità di interesse generale, volte ad assicurare una maggiore presenza di aule e servizi connessi nel territorio del Polo Scolastico di Castelfranco Veneto in osservanza delle misure organizzative generali della scuola per garantire il distanziamento fisico degli studenti, quale misura di mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, secondo le raccomandazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico per il settore scolastico in data 25.5.2020.

Nell'effettiva valorizzazione funzionale a fini scolastici dell'immobile risulta, pertanto, comprovata ed evidente la finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Costituzione Italiana all'art. 32 in materia di tutela della salute e all'art. 34 in materia di istruzione pubblica.

ART. 6 – Oneri e obblighi del Comodatario

Il Comodatario dà atto di aver visionato l'immobile di cui al precedente art. 2 e di accettarlo in uso e gestione per le finalità di cui sopra.

Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, il Comodatario è tenuto a:

- effettuare, a propria cura e spese, ogni adempimento e pratica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi provvisori di adeguamento funzionale dei locali;
- effettuare, a propria cura e spese, e consegnare al Comodante le seguenti certificazioni:
 - Certificato Prevenzione Incendi;
 - Certificati di conformità impianti;
 - Attestato di Prestazione Energetica;
 - Accatastamento dello stato di fatto a seguito dell'esecuzione degli interventi

	di modifica interna;	
	- provvedere a tutti gli oneri di gestione, in conformità alla destinazione d'uso,	
	compresa la stipulazione dei contratti ed il pagamento delle varie utenze per	
	tutta la durata del contratto;	
	- comunicare al Consorzio che gestisce il servizio di asporto rifiuti la destinazione	
	d'uso dell'immobile al fine della corretta imputazione della relativa tassa al	
	competente Ministero dell'Istruzione secondo la normativa vigente;	
	- provvedere al pagamento diretto o, se necessario, al rimborso al Comodante di	
	ogni imposta, tassa e diritto gravante sull'immobile (a titolo esemplificativo, ove	
	dovuta, IMU, IRES, ecc.);	
	- effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei	
	locali e delle eventuali aree scoperte di pertinenza, nonché le verifiche periodiche	
	e i controlli atti a garantire l'efficienza degli impianti;	
	- mantenere comunque l'immobile e i locali, nonché i relativi impianti ed infissi	
	oggetto del contratto in buono stato ed in condizioni di massimo decoro,	
	rispettando e facendo rispettare ogni disposizione vigente in materia di	
	sicurezza, igiene e sanità e quant'altro attenga all'uso e al godimento dei	
	medesimi e impegnandosi a mantenere efficienti gli impianti suddetti;	
	- tenere indenne il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla	
	gestione ed all'uso dell'immobile e dei locali oggetto del contratto, esonerando il	
	Comodante medesimo da ogni danno a cose e/o a persone, non soltanto per	
	quanto riguarda l'attività di eventuali collaboratori e/o dipendenti e/o studenti, ma	
	anche per i danni che fossero arrecati a terzi in conseguenza delle attività svolte	
	nei luoghi dati in comodato d'uso;	
	- assumersi tutte le responsabilità derivanti da tutti i danni arrecati all'immobile per	

	qualsiasi natura verificatasi (incendio, eventi atmosferici, ecc.);	
	- stipulare apposite ed adeguate polizze assicurative per le ipotesi previste di	
	responsabilità civile e di danni all'immobile, che in copia vanno consegnate al	
	Comodante;	
	- osservare tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle	
	relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.	
	n. 81/2008, tenendo sollevato il Comodante da ogni eventuale responsabilità al	
	riguardo;	
	- non cedere o dare in subcomodato anche parzialmente a terzi i locali.	
	Il Comodatario è inoltre responsabile di:	
	- buona conservazione e continuativa efficienza dell'immobile che deve essere	
	utilizzato secondo gli scopi e le finalità concordate;	
	- vigilanza e custodia dell'immobile anche con riferimento a quanto previsto	
	dall'art. 2051 c.c..	
	ART. 7 – Controlli	
	Il Comodatario dovrà permettere l'accesso all'immobile da parte del Comodante, al	
	fine di controllare il rispetto degli obblighi previsti dal presente atto.	
	ART. 8 – Spese	
	Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto, diritti, imposte, e	
	tasse, nessuna esclusa, sono a totale carico del Comodatario.	
	ART. 9 – Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di	
	legge vigenti in materia di comodato ed al codice civile (articoli 1803 e ss.).	
	ALLEGATI:	
	- planimetria dell'immobile.	

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA – Comodante

Il legale rappresentante e direttore generale

dott. Francesco Benazzi

PROVINCIA DI TREVISO – Comodatario

Il dirigente del Settore Edilizia Patrimonio Stazione Appaltante

dott. Carlo Rapicavoli

§§§

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Comodatario, previa lettura delle norme contenute nel presente atto, dichiara di approvarle specificatamente tutte senza alcuna eccezione e riserva.

PROVINCIA DI TREVISO – Comodatario

Il dirigente del Settore Edilizia Patrimonio Stazione Appaltante

dott. Carlo Rapicavoli



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1786 del 11/09/2026

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ing. Giancarlo Bizzarri, nominato con D.P.G.R. n. 16 del 28 febbraio 2026, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Ferro Giovanni
Direttore sanitario	- De Marco Maria Caterina
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Sforzin Simona

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PADIGLIONE L" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTELFRANCO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER USI SCOLASTICI – PROROGA FINO AL 31 AGOSTO 2032

OGGETTO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PADIGLIONE L" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTELFRANCO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER USI SCOLASTICI – PROROGA FINO AL 31 AGOSTO 2032

Il Dirigente proponente, ing. Giovanni Dinarello, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

Giusta deliberazione del Direttore generale n. 1534 del 17 settembre 2020, l'Azienda concedeva alla Provincia di Treviso, l'uso a titolo gratuito dello stabile ubicato in prossimità del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto, sul lato confinante con via Ospedale, denominato "Padiglione L" ovvero "Ex Padiglione Ingresso", da destinarsi ad attività didattica del Polo Scolastico di Castelfranco Veneto, per il periodo di sei anni a decorrere dal 1° settembre 2020, con espressa facoltà di proroga per ulteriori sei anni;

Tale immobile, infatti, meglio catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto alla Sezione D Foglio 5 mappale n. 2262, era da tempo inutilizzato per scopi istituzionali e versava in precarie condizioni manutentive;

L'utilizzo a fini scolastici da parte della Provincia di Treviso, oltre ad averne permesso la messa in sicurezza e la riqualifica qualitativa – ridando altresì decoro urbanistico all'area in cui è ubicato – consente altresì il soddisfacimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Costituzione Italiana all'art. 32 in materia di tutela della salute e all'art. 34 in materia di istruzione pubblica;

Con nota acquisita al protocollo informatico aziendale al n. 29224 del 12 febbraio 2026 (agli atti dell'ufficio proponente), la Provincia di Treviso manifestava il proprio interesse a continuare ad utilizzare l'immobile per ulteriori sei anni alle medesime condizioni, come previsto dall'art. 3 del contratto;

Tale richiesta era motivata dall'esigenza di garantire la continuità dell'utilizzo dell'immobile per lo svolgimento delle attività didattiche del Polo Scolastico di Castelfranco Veneto, in coerenza con le finalità per le quali il contratto di comodato era stato originariamente concesso;

Considerato che:

L'immobile in oggetto non risulta a tutt'oggi funzionale all'attività dell'Azienda;

L'utilizzo che la Provincia intende farne, oltre a garantire il mantenimento e il decoro dell'immobile, favorendo la riqualificazione qualitativa dell'area, consente altresì il soddisfacimento del perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico a beneficio della collettività amministrata, come in premessa illustrato;

Acquisito il parere di competenza, con nota prot. n. 142066 del 21 luglio 2026 l'unità operativa proponente confermava alla Provincia di Treviso l'assenso alla prosecuzione del rapporto contrattuale fino al 31 agosto 2032.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone il presente atto per disporre la proroga fino al 31 agosto 2032, ai sensi dell'art. 3 contratto a favore della Provincia di Treviso registrato in data 2 ottobre 2020 serie 3 n. 4449, della concessione in uso gratuito dell'immobile denominato "Padiglione L", meglio identificato al Catasto fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto alla Sezione D Foglio 5 mappale n. 2262, che prevede, in sintesi, quanto segue:

- uso esclusivamente per attività didattica del Polo Scolastico di Castelfranco Veneto;
- spese e oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del comodatario;
- spese e oneri per la registrazione del contratto a carico del comodatario.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre la proroga fino al 31 agosto 2032, ai sensi dell'art. 3 contratto a favore della Provincia di Treviso registrato in data 2 ottobre 2020 serie 3 n. 4449, della concessione in uso gratuito dell'immobile denominato "Padiglione L", meglio identificato al Catasto fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto alla Sezione D Foglio 5 mappale n. 2262, che prevede, in sintesi, quanto segue:

- uso esclusivamente per attività didattica del Polo Scolastico di Castelfranco Veneto;
- spese e oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del comodatario;
- spese e oneri per la registrazione del contratto a carico del comodatario.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Azienda;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso;
4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Ferro Giovanni

Il Direttore sanitario

De Marco Maria Caterina

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Sforzin Simona

**Il Direttore generale
Bizzarri Giancarlo**
